

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2338

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VISCO, PINZA, CASTELLANI, SOLDANI, TURCI, AGOSTINI, BONFIETTI, BOSELLI, BRUNALE, CENNAMO, D'ALEMA, DE BENETTI, MANCA, MARIANI, RANIERI, VANNONI, MASTROLUCA

Semplificazione della gestione amministrativa e degli adempimenti dei contribuenti nei rapporti con il fisco

Presentata il 30 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riguarda la semplificazione e la riduzione degli adempimenti dei contribuenti e degli uffici finanziari e la riduzione dei tempi di trattamento delle dichiarazioni.

Qualora essa venisse approvata, si conseguirebbero grandi vantaggi nella gestione degli adempimenti da parte delle imprese e il sistema tributario farebbe un notevole passo in avanti verso una concreta semplificazione.

Notevoli semplificazioni sono innanzitutto possibili per quanto riguarda il trattamento delle dichiarazioni e la loro presentazione.

L'attuale ciclo di trattamento della dichiarazione, dalla compilazione, alla presentazione e al lavoro degli uffici, va decisamente superato con criteri innovativi.

La dichiarazione oggi viene protocollata e inviata alla fase di acquisizione dei dati, e dopo 1, 2 o 3 anni (a seconda della grandezza degli uffici) è disponibile per analisi e selezioni per l'accertamento.

Il costo diretto (circa 200 miliardi per l'acquisizione dati) e indiretto (locali per archivi, impiegati addetti ad un lavoro assurdo, strutture di supporto a fasi di lavoro manuali) è assolutamente incoerente con i risultati.

È necessario, invece, procedere verso la semplificazione non solo degli obblighi dei contribuenti ma anche del lavoro degli uffici finanziari.

È altresì necessario seguire un'ottica unitaria: semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e delle imprese, riorganizzazione delle fasi di lavoro, cadenza rigorosa delle attività di controllo, disponibilità di risorse umane da dedicare ad attività più razionali e degne di un funzionario dello Stato nell'ottica di recupero di produttività e, quindi anche di base imponibile.

La presente proposta di legge si inquadra in tale ottica e pur nella logica di una delega al Governo per le necessarie azioni di coordinamento della normativa, rappresenta un progetto ampio e articolato comprensibile in tutte le disposizioni e valutabile in tutti i vantaggi conseguenti.

Successivamente alla riforma tributaria si è a lungo discusso delle implicazioni amministrative della trasformazione del nostro sistema tributario in un sistema di massa caratterizzato da circa 25 milioni di sole dichiarazioni IRPEF, cui si aggiungono quelle relative agli altri tributi, ma tali discussioni non hanno prodotto risultati innovativi, e si è ritenuto di poter gestire la nuova situazione secondo l'ottica tradizionale, inserendo nel « circuito » delle dichiarazioni tutti i contribuenti, anche gli occasionali e i piccolissimi, e senza immaginare criteri moderni di trattamento delle dichiarazioni, giungendo ad appesantire a tal punto il sistema che esso, anche a causa di adempimenti sempre crescenti a carico degli uffici (quali quelli connessi, ad esempio, alla gestione di riliquidazioni e condoni), versa ormai in una situazione di degrado irreversibile, con la prospettiva non infondata nei centri più grandi, di mandare in prescrizione le dichiarazioni prima ancora di poter essere in grado di svolgere qualsiasi attività di controllo. Infatti, se si considerano i tempi occorrenti per effettuare un rimborso (circa tre anni) e si tiene presente che tali dichiarazioni vengono trattate con priorità, è facile dedurre che i tempi occorrenti per le dichiarazioni con versamento si allungano consi-

derevolmente, tanto che esse vengono sempre riviste sul filo della prescrizione, e naturalmente in modo affrettato, con il conseguente aumento dei ricorsi che provoca un ulteriore intasamento del contenzioso, che sarebbe doveroso e possibile evitare.

Inoltre, le procedure di controllo formale svolte dagli uffici sulle dichiarazioni esauriscono quasi integralmente le risorse a disposizione, impedendo così le attività di controllo sostanziale che ormai vengono svolte solo dalla Guardia di Finanza. Peraltro, la stessa attività di controllo formale svolta dai funzionari dello Stato sulle dichiarazioni dei redditi, è frustrante ed è orientata solo ad evidenziare errori formali per recuperare un gettito marginale.

Né la stessa istituzione dei centri di servizio avvenuta con la legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria per il 1980) ha portato ad alcun sostanziale progresso, bensì nuove frustrazioni e disaffezione nel personale.

Con tale modo di procedere, che concentra l'attività degli uffici quasi esclusivamente sul controllo formale della dichiarazione, nessuna attività è svolta per controllare ad esempio i costi dichiarati relativi all'attività imprenditoriale e professionale. In conseguenza, l'attuale sistema tributario prevede questo assurdo modo di procedere: un imprenditore che ha dichiarato 50 milioni di costi per l'attività d'impresa e 100 mila lire per una visita medica, viene controllato in riferimento alla ricevuta di 100 mila lire, mentre il controllo dei 50 milioni di costi, che potrebbero celare indebite o errate registrazioni, è demandato ad un molto improbabile controllo successivo.

In conseguenza delle attuali procedure, il sistema dei controlli fiscali del nostro Paese è caratterizzato da un incredibile ed assurdo circolo vizioso: adempimenti complessivi ed eccessivi ed elevato numero di contribuenti e dichiarazioni, uffici soffocati da valanghe di documenti cartacei (oltre 100 milioni all'anno), attività di controllo solo formale svolta sempre più con ritardo; attività di controllo sostanziale (lotta all'evasione) quasi inesistente.

Quando, all'inizio degli anni ottanta, con l'introduzione dell'Anagrafe tributaria, si cominciò ad impostare il nuovo assetto organizzativo del Ministero delle finanze, vi fu un dibattito, interno ed esterno all'amministrazione, circa l'opportunità di mutuare nella nuova organizzazione italiana l'esperimento statunitense dei centri di servizio, o viceversa di esplorare nuove vie che prevedevano una gestione sostanzialmente decentrata delle dichiarazioni. Prevalse allora la scelta a favore dei centri di servizio, che si può oggi considerare non coronata da successo. L'ipotesi alternativa ha però continuato ad essere presente e via via ha trovato consensi sempre maggiori, grazie anche alla esperienza di altri Paesi, quali per esempio la Spagna, in cui le dichiarazioni sono presentate e gestite presso il sistema bancario. Alcune proposte di razionalizzazione e semplificazione sono state già attuate, come quella di utilizzare i sostituti di imposta e i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF).

La presente proposta di legge, quindi, recupera le ipotesi avanzate anni or sono e si pone essenzialmente obiettivi tendenti a restituire efficienza alla gestione della macchina tributaria, coinvolgendo per alcuni adempimenti le aziende di credito, razionalizzando i compiti dei sostituti d'imposta e prevedendo altri centri di assistenza.

L'accoglimento della proposta avrebbe l'effetto di liberare gli uffici da eccessivi adempimenti formali, di abbreviare tutti i tempi di lavorazione delle dichiarazioni (dai due, tre anni attuali si passerebbe ad un solo anno); essa inoltre prevede un elevato ricorso all'automazione dando un ruolo più importante all'Anagrafe tributaria che interverrebbe sistematicamente nell'ambito della capacità operativa degli uffici, adottando altresì tutti i possibili criteri selettivi sia per il controllo formale che per il controllo sostanziale.

È previsto inoltre il collegamento telematico tra grandi utenti (banche, INPS, grandi aziende e centri di assistenza fiscale, eccetera) e l'Anagrafe tributaria per aggiornamenti diretti senza trasmissione di supporti né tanto meno di documenti.

Conseguentemente le linee guida del provvedimento riguardano:

a) eliminazione delle dichiarazioni per lavoratori dipendenti con il possesso della casa di abitazione sostituite con solo operazioni di versamento;

b) semplificazione della dichiarazione ristrutturata in una sezione base di non più di una pagina; un'ulteriore sezione è prevista solo per alcuni contribuenti diversi dai lavoratori dipendenti e pensionati, mentre una terza relativa alle proprietà immobiliari possedute è presentata solo in caso di variazione;

c) presentazione della dichiarazione tramite banca in qualsiasi sportello sul territorio nazionale;

d) utilizzo del sostituto d'imposta, per i lavoratori dipendenti o pensionati che non si avvalgono del sistema bancario per la presentazione, attraverso una procedura molto semplificata che non comporta oneri aggiuntivi al datore di lavoro;

e) presentazione della dichiarazione dagli altri soggetti o attraverso gli attuali CAAF ovvero attraverso organismi (studi professionali, associazioni tra imprenditori, tra professionisti, eccetera) che effettuano tra l'altro versamenti cumulati per i propri assistiti;

f) eliminazione dei rapporti trilaterali; il lavoratore dipendente e il pensionato operano solo attraverso il datore di lavoro o ente erogante; l'imprenditore attraverso il proprio CAAF o organismo assuntivo; gli altri attraverso il sistema bancario;

g) collegamento via telematica tra l'Anagrafe tributaria e i centri di assistenza, grandi contribuenti, banche, eccetera per trasmettere e aggiornare direttamente le informazioni, senza trasmissione di supporti e di carta;

h) unificazione dei versamenti anche per ridurre le spese di riscossione a carico dello Stato, utilizzo di modelli standardizzati e adozione di diverse modalità per il pagamento (assegni, carte di credito, bonifici, eccetera);

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

i) cadenza delle fasi di lavoro dell'Anagrafe tributaria per pervenire al riscontro contabile e alla segnalazione delle irregolarità, entro un anno dalla presentazione.

Ma accanto a questi provvedimenti orientati a rendere più semplice e a ridurre le fasi di lavoro e gli oneri per il contribuente e per l'Amministrazione, è necessario un deciso snellimento nei confronti degli imprenditori e lavoratori autonomi che nel nostro paese sono 5 milioni di cui 4,5 milioni con volume d'affari entro 360 milioni.

Una analisi della Confederazione nazionale dell'Artigianato (CNA) ha posto in evidenza l'enorme crescita dei costi per la gestione della contabilità e degli adempimenti (da 2 milioni/anno per una piccolo artigiano con 20 milioni di ricavi a 8 milioni per un artigiano con 170 milioni di ricavi); il costo complessivo per le piccole imprese per la tenuta della contabilità viene stimato in circa 35 mila miliardi.

E in questa direzione che è necessario intervenire riducendo nettamente gli adempimenti e accorpando su un unico strumento dichiarativo, una base imponibile unica per adempiere in unica soluzione a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali, sanitari, assicurativi e infortunistici.

Ciò necessariamente comporterà che funzioni omogenee (incassi, controlli, ispezioni, accertamenti, analisi e studi) vengano svolte da strutture specifiche lasciando agli attuali organismi di concentrarsi sull'attività istituzionale.

Si tratta di una grande riforma che troverebbe il consenso deciso degli imprenditori, ridurrebbe i loro costi di gestione, comporterebbe un rapporto più corretto con l'Amministrazione, ridurrebbe nettamente la possibilità di corruzione e di abuso, e una volta impostata, anche in via sperimentale, creerebbe le premesse per ricondurre ad un unico momento mensile l'adempimento della impresa relativo a tutto (o quasi tutto) il prelievo: di qualsiasi natura e a qualsiasi ente centrale e locale.

In conclusione la proposta di legge:

a) presenta più possibilità alternative al contribuente, evita rigidità connesse ai

rapporti tra dipendente e datore di lavoro, utilizza il sistema bancario con flussi procedurali già collaudati e di successo per tutti i versamenti che già avvengono tramite aziende di credito;

b) presenta un costo complessivo di gestione nettamente inferiore (nessun costo per gli studi professionali o organismi associativi), mentre i maggiori costi per l'utilizzo del sistema bancario si compensano con gli oneri dovuti per la registrazione dei dati;

c) libera risorse dell'Amministrazione da dedicare a compiti di controllo;

d) assegna nuovi compiti ai centri di servizi e più consoni ad una Amministrazione moderna (da un controllo esclusivamente formale delle dichiarazioni all'analisi preliminare di situazioni da sottoporre al controllo);

e) rende l'anagrafe tributaria uno strumento più incisivo che deve operare secondo i tempi previsti dalla legge senza più alibi legati all'inefficienza degli uffici;

f) attiva un controllo più immediato e ravvicinato nei tempi dei contribuenti con ricadute positive in termini di gettito e di equità.

Con riferimento ai singoli articoli della proposta di legge, l'articolo 1 prevede una delega al Governo per armonizzare la normativa fiscale in conseguenza delle disposizioni contenute nella proposta stessa, fissando altresì il limite del 31 dicembre 1995 per l'armonizzazione legislativa.

L'articolo 2 prevede, allo scopo di ridurre il numero delle dichiarazioni, l'esenzione dalla presentazione da parte dei lavoratori dipendenti o pensionati che possiedono una unità immobiliare adibita a dimora abituale.

Tali contribuenti effettuano solo il versamento dell'importo tramite apposito bollettino e determinano per motivi di equità e di gettito, l'imposta dovuta applicando l'aliquota marginale dello stipendio o pensione riportata dal datore del lavoro o ente erogante sul modello 101/201, alla rendita catastale della propria abitazione diminuita della deduzione di un milione.

Il contribuente con oneri deducibili può optare per la presentazione della dichiarazione tramite il datore di lavoro ed ente erogante.

In caso di più pensioni o più redditi di lavoro dipendente il contribuente somma i redditi e applica l'aliquota marginale dello scaglione relativa al reddito complessivo percepito.

Il controllo è effettuato automaticamente dall'Amministrazione finanziaria tramite le dichiarazioni trasmesse dai sostituti di imposta.

L'articolo 3 prevede la riorganizzazione e un'ampia semplificazione della dichiarazione dei redditi, così come già in uso presso altri sistemi tributari europei, al fine di ridurre al minimo i dati da indicare (e quindi conseguentemente da acquisire ed elaborare), di presentare la dichiarazione attraverso più canali e ridurre nettamente i tempi di trattamento, eliminando l'attività di controllo formale/documentale preliminare al controllo sostanziale, che ormai assorbe quasi tutto il tempo a disposizione prima della prescrizione della dichiarazione.

La dichiarazione è articolata in una sezione base, ognuna di non più di una pagina, e altre due sezioni da usare soltanto da alcuni contribuenti (la seconda) e solo in caso di variazione delle unità immobiliari (la terza), mentre per una quarta sezione relativa alla destinazione dell'8 per mille è prevista l'emanazione da parte del Governo di un regolamento per ottenere un'ulteriore semplificazione attraverso il trattamento di un campione i cui risultati sarebbero poi riconducibili all'universo. Poiché la materia è oggetto di accordi bilaterali con la Santa Sede e con alcune confessioni acattoliche, si richiede che, prima di emanare tale regolamento, il Governo acquisisca il consenso della controparte interessata.

Infatti oggi si assiste ad una procedura assolutamente farraginosa tramite la quale il contribuente deve presentare in busta chiusa al proprio datore di lavoro e ente erogante la dichiarazione per la destinazione dell'8 per mille. La proposta non prevede alcuna busta chiusa né l'utilizzo di

intermediari (banca, sostituto d'imposta, CAAF) ma prevede un rapporto diretto tra amministrazione e contribuente: è l'amministrazione che richiede a centomila contribuenti di comunicare la propria decisione attraverso un'apposita dichiarazione che sarà successivamente elaborata e i cui risultati saranno utilizzati per ripartire l'imposta relativa all'8 per mille.

La sezione I contiene:

- a) il codice fiscale, gli estremi anagrafici e il domicilio fiscale;
- b) i diversi redditi e le ritenute subite;
- c) gli oneri deducibili sommati per categoria;
- d) le detrazioni di imposta;
- e) l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sul reddito da versare o da chiedere a rimborso.

La sezione II contiene le integrazioni per i redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione che deve contenere gli estremi identificativi del contribuente e le indicazioni per ciascun tipo di reddito dei principali componenti positivi e negativi e delle ritenute subite.

La sezione III riguarda la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati che deve contenere gli estremi identificativi del contribuente e gli elementi identificativi dei terreni e delle unità immobiliari e le relative rendite e canoni di locazione.

I dati da indicare sarebbero quelli essenziali: dati anagrafici e codice fiscale, oneri deducibili suddivisi per categorie, i redditi percepiti e le imposte ritenute e da versare o da rimborsate.

I calcoli relativi agli oneri dalla sezione II verrebbero svolti su intercalari riportati nelle istruzioni della dichiarazione che non dovrebbero essere presentati agli uffici ma conservati e presentati solo su richiesta degli organi di controllo fino alla decorrenza dei termini di prescrizione.

È prevista inoltre la possibilità che per determinate categorie di contribuenti, al fine di ricostruire la situazione per analisi

di settore e per valutare particolari fenomeni, il Ministro delle finanze possa richiedere selettivamente la presentazione tramite appositi moduli di ulteriori notizie e informazioni.

L'articolo 4 riguarda la presentazione della dichiarazione.

I contribuenti potrebbero presentare la dichiarazione presso un'azienda di credito in qualsiasi sportello sul territorio nazionale.

La sezione III è presentata dai contribuenti direttamente al Centro di servizi competente solo in caso di variazione delle informazioni e di dati indicati nell'ultima sezione III presentata.

L'utilizzo del sistema bancario attraverso una dichiarazione semplificata di un solo foglio semplifica tutti i rapporti tra contribuente e Amministrazione.

Il sistema bancario già riceve e tratta documentazione fiscale connessa ai versamenti quindi non è inciso, se non in modo marginale, da ulteriori adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione semplificata; l'onere a carico dello Stato per l'ampliamento della commissione bancaria si compensa con gli oneri per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni attualmente presentate agli uffici (senza contare tutti i vantaggi indiretti: minori oneri a uffici postali, minori problemi per gli sportelli degli uffici fiscali, nessun problema per la dichiarazione, riduzione di archivi e di attività in genere, tutti con un correlativo vantaggio economico).

L'articolo prevede inoltre che il Ministro delle finanze stabilisce le modalità per l'inoltro e le relative caratteristiche nonché l'indicazione dei dati registrati, per ottenere da determinati soggetti su supporto magnetico informazioni e dati per effettuare controlli automatici.

L'articolo 5 prevede la semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta allo scopo di ridurre le dichiarazioni da presentare e i rimborsi da effettuare per i contribuenti lavoratori dipendenti o pensionati che non si avvalgono del sistema bancario. I contribuenti dovrebbero comunicare all'atto dell'assunzione

una dichiarazione con le caratteristiche catastali dell'unità immobiliare adibita a dimora abituale e secondaria e comunicare solo le variazioni (vendita o spostamenti). I sostituti d'imposta attualmente già ricevono inoltre dai propri dipendenti una dichiarazione sottoscritta riguardante i carichi di famiglia e le detrazioni d'imposta cui hanno diritto. Tale dichiarazione potrebbe essere integrata con l'indicazione degli oneri deducibili (interessi passivi, assicurazioni, spese mediche, eccetera), i cui importi sarebbero utilizzati, unitamente al valore locativo degli immobili, dal datore di lavoro per effettuare la liquidazione annuale dell'imposta. L'indicazione degli oneri deducibili e la rendita catastale sarebbero riportati sul modello 101.

Il sostituto d'imposta dovrebbe aggiornare automaticamente le rendite catastali sulla base dei decreti emessi dal Ministro delle finanze senza alcuna comunicazione da parte del dipendente.

Le disposizioni si applicano a tutti i datori di lavoro o enti eroganti con numero di lavoratori o pensionati superiori a 50.

I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti possono espletare i propri obblighi e quelli dei loro dipendenti attraverso i propri CAAF di categoria.

Si prevede inoltre che i datori di lavoro non abbiano la responsabilità diretta della riscossione dell'imposta, in quanto il contribuente resterebbe responsabile della corretta comunicazione dei dati ai datori di lavoro e questi ultimi si limiterebbero esclusivamente ad effettuare i calcoli, analogamente a quanto già avviene per le detrazioni per carichi di famiglia. Non è previsto un compenso in quanto tale attività costituisce un'appendice marginale a quelle svolte per rilevare i carichi di famiglia e le detrazioni di imposta da applicare sullo stipendio o pensione.

L'articolo prevede inoltre l'eliminazione dell'obbligo di allegare alle dichiarazioni dei redditi in qualsiasi modo presentate, documentazione, giustificativi, attestati, ricevute, eccetera. In tal modo, oltre a semplificare nettamente il lavoro degli uffici, sostituendoli con controlli automatici di-

retti o con controlli selettivi sulla base delle elaborazioni dell'Anagrafe tributaria, la norma porta ad evitare, coerentemente con quanto previsto in altri sistemi tributari, il controllo formale puntuale e analitico su tutta la documentazione allegata. È previsto che i contribuenti trattengano presso il proprio domicilio la documentazione (così come già fanno imprenditori e professionisti), con l'obbligo di presentarla a richiesta degli organi di controllo fino alla decorrenza dei termini di prescrizione.

L'articolo 6 prevede il coinvolgimento di studi professionali e di altre associazioni tra professionisti e tra imprenditori che non hanno costituito CAAF, che gestiscono almeno duecento contribuenti, per la presentazione diretta e congiunta su supporto magnetico delle dichiarazioni dei redditi dei loro assistiti che non si sono avvalsi della facoltà di presentare la dichiarazione tramite il sistema bancario, allo scopo di ridurre, anche in questo caso, il lavoro degli uffici ed evitare che milioni di dichiarazioni siano prima stampate su un modulo meccanografico, poi inviate agli uffici, successivamente protocollate e inviate alla perforazione, e quindi perforate per ottenere un supporto magnetico analogo (anzi peggiore per inevitabili errori) a quello usato per stampare la dichiarazione presso gli organismi associativi e studi professionali.

La disposizione prevede altresì il rilascio di deleghe e la stampa, prima della trasmissione del supporto agli uffici, di copia della dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti (contribuente e organismo o studio) al fine di evitare abusi.

È prevista altresì una preventiva comunicazione all'ufficio da parte di chi effettua tale servizio, nonché la responsabilità a carico degli organismi e studi professionali per errori od omessa presentazione della dichiarazione o di errata effettuazione del versamento di cui hanno avuto la delega da parte del contribuente.

È inoltre prevista l'effettuazione di un versamento cumulativo curato dall'organismo o studio professionale per evitare ulteriori adempimenti a carico dei singoli contribuenti, per concentrare i controlli, ri-

durare il numero dei versamenti e ridurre le spese di riscossione a carico dello Stato.

Tale modalità di cumulo dei versamenti va estesa, per ottenere i medesimi vantaggi sopra indicati, ai CAAF per i contribuenti da loro gestiti.

L'articolo 7 prevede le modalità per la presentazione all'Anagrafe tributaria di supporti magnetici contenenti informazioni riguardanti particolari soggetti o determinati oneri deducibili.

Devono pertanto essere presentati supporti relativi ai dati delle utenze (energia, telefono, eccetera) e agli oneri deducibili (credito fondiario, assicurazioni eccetera).

La presentazione può avvenire anche attraverso strutture centrali di riferimento.

Inoltre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro deve emanare un regolamento per consentire ai CAAF, alle banche, ai grandi contribuenti e agli organismi e studi professionali ed altri enti stabili dal Ministero delle finanze, di trasmettere informazioni per via telematica direttamente all'Anagrafe tributaria stabilendo le relative procedure di sicurezza e di ricezione e controllo.

L'articolo 8 prevede una nuova procedura per il controllo formale e le successive segnalazioni con criteri selettivi per il controllo sostanziale.

Vengono altresì previsti dei termini per l'esecuzione di determinate fasi di lavoro.

Con la presente proposta di legge l'Anagrafe tributaria acquisisce un fondamentale ruolo di elaborazione, selezione e controllo sulla base di criteri selettivi e secondo la capacità operativa degli uffici, trattando le informazioni che le pervengono su supporti magnetici o direttamente per via telematica da parte di aziende di credito, organismi associativi, studi professionali, CAAF, credito fondiario, compagnie di assicurazioni e sostituti di imposta.

Se tutti i dati pervengono tramite supporto magnetico possono essere rigorosamente cadenzati i tempi per i controlli. Infatti, l'Anagrafe tributaria, tramite i dati delle dichiarazioni ricevuti su supporto magnetico e i dati relativi agli oneri deducibili pervenuti dagli istituti di credito fondiario o da compagnie di assicurazioni,

può effettuare entro sei mesi dalla presentazione delle dichiarazioni, le elaborazioni di incrocio automatico e segnalare, adottando criteri selettivi, ai centri di servizio e agli uffici distrettuali delle imposte dirette le situazioni anomale riscontrate nonché situazioni da approfondire in relazione ad oneri deducibili.

I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette sulla base delle segnalazioni ricevute richiedono al contribuente, tramite moduli meccanografici predisposti, informazioni integrative.

Il contribuente risponde, utilizzando copia del modulo ricevuto, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio.

I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette acquisiscono le informazioni integrative e aggiornano la situazione del contribuente registrata negli archivi dell'Anagrafe tributaria.

L'Anagrafe tributaria, è così in grado di segnalare entro un anno dalla presentazione delle dichiarazioni, agli uffici distrettuali delle imposte dirette, nell'ambito delle capacità operative degli uffici stessi e adottando criteri selettivi, i contribuenti che — sulla base dei dati risultanti dalle elaborazioni automatiche dei supporti magnetici ricevuti ed alle informazioni integrative trasmesse dagli uffici e dai centri di servizio e da altre fonti esterne (INPS, ENEL, SIP) — presentano un elevato indice di pericolosità fiscale da sottoporre a controllo sostanziale.

È importante infine tenere presente l'effetto che può avere sui contribuenti il trattamento delle dichiarazioni con tempi molto ravvicinati e la consapevolezza che gli uffici operano in modo più incisivo: la richiesta di informazioni con questionari, quando è effettuata entro pochi mesi dalla data di presentazione della dichiarazione presenta notevoli elementi di deterrenza.

È previsto altresì che i dati statistici sulle dichiarazioni siano inviati al Parlamento entro il 30 settembre di ciascun anno per le dichiarazioni presentate l'anno precedente, e che l'Anagrafe tributaria fornisca su richiesta, e dietro pagamento dei costi, informazioni statistiche sui dati pos-

seduti a chiunque ne faccia domanda a fini di studio.

Con l'insieme delle disposizioni riportate negli articoli illustrati, l'Amministrazione finanziaria verrebbe posta ad un livello di efficienza mai raggiunto, liberando consistenti risorse dai controlli manuali di documenti cartacei, sostituendoli con procedure automatiche di individuazione, segnalazione e, più importante ancora, facendo svolgere agli uffici un lavoro più selezionato utile ed intelligente.

L'articolo 9 prevede ulteriori semplificazioni consistenti nell'effettuare un saldo contabile delle imposte dovute e un unico versamento cumulativo di tutti i saldi ed acconti risultanti dalla dichiarazione, evitando l'assurda situazione che porta i contribuenti a compilare 5-6 attestati di pagamento per le diverse tipologie di tributi e per i saldi e gli acconti; non è da sottovalutare che tutto questo proliferare di versamenti comporta notevoli oneri a carico dello Stato per le spese di riscossione.

L'articolo prevede inoltre una ulteriore semplificazione tendente ad evitare operazioni per importi marginali, si prevede infatti un limite di 200.000 lire per i versamenti e rimborsi IRPEF, prevedendo il riporto a nuovo dei relativi importi fino al raggiungimento di detto limite. L'articolo prevede inoltre l'impegno al Governo a rivedere il programma di attuazione e le competenze dei centri di servizio in conseguenza della notevole riduzione degli adempimenti degli uffici sulla base della presente proposta di legge.

L'articolo inoltre prevede la semplificazione delle procedure di pagamento attraverso l'uso di nuovi modelli e di diverse modalità (assegni, carte di credito, eccetera).

L'articolo 10 stabilisce le linee di riferimento per una profonda revisione degli adempimenti delle imprese, una netta riduzione delle loro spese di gestione, la semplificazione procedurale da parte delle amministrazioni coinvolte, che devono comportarsi in modo omogeneo su adempimenti e basi imponibili analoghi per un trattamento unitario del carico fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativo, infortunistico e sanitario.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Infatti il quadro di riferimento in cui operano oggi le piccole imprese è il seguente:

le imprese individuali (Commercianti, Artigiani) nel nostro Paese sono 4 milioni;

il 75 per cento di queste imprese hanno un volume di affari inferiore a 360 milioni e quindi sono definibili piccole imprese;

la legislazione fiscale, previdenziale, infortunistica e assicurativa che si riferisce alle imprese è complessa sovrapposta e disomogenea;

le basi imponibili (fiscali, previdenziali, sanitarie, infortunistiche, assicurative) sono spesso le medesime;

gli adempimenti complessivi di una impresa in termini di liquidazioni, registrazioni, dichiarazioni e versamenti, hanno raggiunto livelli insostenibili (circa 60/70 all'anno) con scadenze non coordinate;

la possibilità di errori e di incoerenze anche in buona fede è ampia, il ricorso al professionista è indispensabile con aggravio di costo per l'impresa anche in presenza di un'attività piuttosto semplice e con pochi movimenti contabili;

la pressione fiscale e contributiva valutata nel suo complesso, dimostra livelli elevatissimi; il piccolo imprenditore cerca di sopravvivere sottraendosi ad adempimenti e pagamenti.

Ad esempio per un reddito di 30 milioni la pressione complessiva è:

IRPEF	6.500
ILOR (fino a tre addetti non dovuta) —	—
PREVIDENZA	4.200
SANITÀ	1.500
INAIL	1.000
	<u>13.200</u>

Circa il 45 per cento del reddito prodotto è dovuto per imposte e contributi; la valutazione è fatta per difetto in quanto esistono imposte minori soprattutto comu-

nali: ICIAP, insegne, occupazione suolo pubblico, eccetera che aumentano ancora il livello complessivo.

Con un reddito superiore a 30 milioni, sul 31° milione la pressione raggiunge il 57 per cento:

IRPEF	34%
ILOR (ipotesi media 50% del 16,2) ...	8%
PREVIDENZA (14-34%)	9%
SANITÀ (5-34%)	3%
INAIL (media 5-34%)	3%
	<u>57%</u>

L'eccessivo livello complessivo della pressione fiscale-parafiscale è ulteriormente aggravato dall'insieme degli adempimenti.

Ogni organismo (Fisco, INPS, INAIL, Sanità) ha proprie procedure, propri servizi ispettivi, proprie strutture di cassa, propri uffici di accertamento, propri uffici di contenzioso.

Le strutture di assistenza degli enti che operano a contatto con il contribuente non sono adeguatamente collegate tra loro per operare in modo omogeneo.

La situazione è quindi la seguente:

l'impresa è obiettivamente tassata a livelli elevati;

gli adempimenti sono in quantità insostenibile;

gli uffici non sono in grado di fornire assistenza né di seguire con attenzione, anche con il supporto di strumenti informatici, l'evoluzione dell'impresa;

l'organizzazione dello Stato e degli enti collegati, anche in corrispondenza della continua emissione di norme, è carente da più parti.

È necessario intervenire con tempestività, e modalità innovative per evitare in tempi molto brevi il collasso degli uffici e la rivolta degli imprenditori.

È necessario anche un nuovo criterio di coinvolgimento delle associazioni di categoria, che, in relazione al venir meno

dell'azione sindacale stanno perdendo il loro ruolo di rappresentatività e tentano un nuovo ruolo orientato a fornire servizi di supporto.

Questo ruolo non è stato però inteso per diminuire gli adempimenti dell'impresa e per semplificare le attività all'associato.

Le proposte riguardano in via sperimentale le imprese fino a 360 milioni di volume di affari.

Si prevede che le imprese senza dipendenti adempiano ai propri obblighi fiscali e parafiscali con un unico versamento complessivo effettuato ogni mese il cui importo è determinato suddividendo per dodici il complesso delle imposte, contributi, oneri assistenziali, assicurazioni obbligatorie e imposte locali pagate l'anno precedente.

Nell'attestato di pagamento devono essere indicati gli elementi identificativi del contribuente, le basi imponibili, le aliquote e l'importo per le diverse voci di imposta e contributi e l'importo totale versato.

Le imprese con dipendenti effettuano il versamento mensile determinato sommando all'importo di cui al punto precedente gli oneri previdenziali e le ritenute fiscali determinati sulle retribuzioni.

Nell'attestato di pagamento è riportata anche la base imponibile delle retribuzioni.

Il versamento perviene tramite il sistema bancario alla tesoreria dello Stato (od altro organismo pubblico preposto) che provvede ad articolare gli importi per competenza tra gli organismi interessati.

Nella dichiarazione annuale sono riepilogate tutte le basi imponibili e determinate le diverse imposte e contributi e portati in detrazione gli acconti versati e calcolati i versamenti di conguaglio.

I dati della dichiarazione sono accessibili tramite collegamento telematico dagli Enti istituzionali.

In prospettiva deve essere prevista la omogeneità delle basi imponibili fiscali e parafiscali per consentire l'applicazione alla base imponibile unica del reddito di

impresa e alla base imponibile fiscale di due aliquote determinate in relazione al settore di attività, alla fascia di reddito e al luogo di residenza, che tengono conto della pressione complessiva fiscale e parafiscale.

Gli Enti istituzionali devono essere riorganizzati e le seguenti funzioni omogenee devono essere svolte da unici organismi responsabili:

funzione di cassa;

funzione di controllo formale dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati;

funzione ispettiva;

funzione di accertamento;

funzione statistica;

funzione di analisi e di studio per determinare e aggiornare, tra l'altro, le aliquote da applicare alle basi imponibili.

I vantaggi conseguenti all'attuazione di tale proposta sarebbero:

il contribuente riduce nettamente gli adempimenti periodici e annuali, con una riduzione dei costi di impresa.

Le operazioni di incasso, di rettifica, di accertamento sono effettuate congiuntamente da un unico organismo e quindi con criteri di omogeneità e di equità.

Gli Enti sono costretti ad orientare la propria attività verso la vera funzione istituzionale (erogazione delle prestazioni) lasciando le funzioni di incasso, di controllo, di accertamento, eccetera.

Il sistema amministrativo riorganizzato e semplificato e l'imprenditore avrebbero immediati vantaggi e il servizio al cittadino e all'impresa risulterebbe migliorato.

La soluzione proposta consente una sostanziale modifica del ruolo delle associazioni di categoria che dovrebbero costituire una controparte attiva nella fase di analisi e di studio connessa alla determinazione delle aliquote di riferimento e della pressione complessiva.

La norma prevede di affidare ad una commissione nominata dal Presidente del

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Consiglio la revisione della normativa che riguarda diverse strutture della Pubblica amministrazione.

La Commissione deve anche in via sperimentale attivare le disposizioni iniziando su due o tre interventi (fiscali e previden-

ziale e sanitario...) prevedendo la possibilità di estendere anche ad altre imposte centrali e locali e ad altri contributi, le disposizioni previste nell'articolo al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti dei contribuenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega).

1. Il Governo, al fine di realizzare la riduzione dei carichi di lavoro degli uffici finanziari e dei centri di servizio del Ministero delle finanze e la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nonché di accelerare il trattamento delle dichiarazioni per ottenere le informazioni relative entro l'anno di presentazione delle dichiarazioni, è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per coordinare ed adeguare la normativa fiscale in vigore con quella stabilita dai successivi articoli, in base ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

2. L'armonizzazione legislativa deve essere attuata entro il 31 dicembre 1995 per consentire l'operatività delle norme con l'anno di imposta 1996.

ART. 2.

(Esenzione della presentazione della dichiarazione).

1. I contribuenti lavoratori dipendenti o pensionati che possiedono redditi di fabbricati derivanti da una unità immobiliare adibita a dimora abituale, sono esentati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. I contribuenti di cui al comma 1 versano, con un apposito attestato di pagamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, un importo determinato applicando alla rendita catastale del fabbricato, diminuita di un importo pari a lire un milione, l'aliquota marginale relativa all'ultimo

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

scaglione del reddito di lavoro dipendente o di pensione che dovrà essere comunicata sul modello 201 o modello 101 dall'ente erogante o dal datore di lavoro, al netto degli eventuali acconti di imposta versati l'anno precedente.

3. Entro il mese di novembre il contribuente con le medesime modalità versa un acconto pari al 95 per cento dell'imposta determinata al comma 2.

4. Il controllo dell'imposta versata è effettuato dall'amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione del sostituto di imposta che riporta il reddito di lavoro dipendente o di pensione e le ritenute operate.

5. I contribuenti di cui al comma 1, possono optare per la presentazione della dichiarazione, tramite il proprio datore di lavoro o ente erogante, in presenza di oneri deducibili.

6. Nel caso vengano percepite più pensioni o redditi di lavoro dipendente il contribuente deve sommare i redditi percepiti e applicare alla rendita catastale l'aliquota marginale relativa al reddito complessivo, rilevabile da apposita tabella inserita nelle istruzioni della dichiarazione ed esposta negli uffici finanziari.

ART. 3.

(Struttura della dichiarazione).

1. La dichiarazione dei redditi da presentare da parte delle persone fisiche, approvata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, deve essere strutturata in sezioni separate di non più di una pagina ciascuna, come segue:

a) sezione I - dichiarazione base che deve contenere:

1) il codice fiscale, gli estremi anagrafici e il domicilio fiscale;

2) i diversi redditi e le ritenute subite;

3) gli oneri deducibili sommati per categoria;

4) le detrazioni d'imposta;

5) l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sul reddito da versare o da chiedere a rimborso;

b) sezione II - integrazioni della sezione I per i redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione, che deve contenere gli estremi identificativi del contribuente e le indicazioni per ciascun tipo di reddito dei principali componenti positivi e negativi e delle ritenute subite;

c) sezione III - dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, che deve contenere gli estremi identificativi del contribuente e gli elementi identificativi dei terreni e delle unità immobiliari e le relative rendite e canoni di locazione.

2. Il Ministro delle finanze, con il decreto di approvazione della dichiarazione dei redditi, può stabilire selettivamente, per alcune categorie di contribuenti o di reddito, la presentazione tramite appositi moduli di ulteriori notizie e informazioni.

3. Il Governo, dopo aver acquisito il consenso della Santa Sede e delle confessioni diverse da quella cattolica interessate, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'attuazione dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, consentendo la ripartizione del gettito relativo attraverso un campione delle dichiarazioni i cui risultati sono estesi all'universo. In tal caso la dichiarazione è composta di un'ulteriore sezione IV che rappresenta la dichiarazione per la destinazione dell'8 per mille della predetta imposta, che deve contenere gli estremi identificativi del contribuente e lo spazio per apporre la firma per la destinazione.

4. La sezione IV è presentata annualmente da centomila contribuenti, ai quali è stata preventivamente inviata precompilata la suddetta sezione, secondo una procedura di sorteggio o di campionamento. I contribuenti devono far pervenire al centro di servizio competente la sezione entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione.

5. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla data di approvazione delle

nuove norme di intesa con la Santa Sede e con le confessioni diverse da quella cattolica, nomina una commissione presieduta dal sottosegretario di Stato presso il Ministero delle finanze e composta da otto membri rappresentanti delle categorie interessate alla destinazione dell'8 per mille, per il controllo e l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

ART. 4.

(Presentazione della dichiarazione).

1. I contribuenti presentano le sezioni I e II della dichiarazione ad una delle aziende di credito delegate alla riscossione dell'imposta, salvo quanto indicato negli articoli 5 e 6.

2. La sezione III è presentata dai contribuenti solo in caso di variazione delle informazioni e dei dati indicati in precedenza nella medesima sezione già presentata.

3. L'azienda di credito rilascia quietanza in apposita sezione del modello, con l'indicazione della data di presentazione e dell'imposta incassata. Copia della dichiarazione con relativa quietanza è rilasciata al contribuente per ricevuta sia del versamento che della presentazione. In caso di dichiarazione con richiesta di rimborso la copia ha il valore di ricevuta della presentazione.

4. L'azienda di credito registra i dati delle dichiarazioni e dei versamenti su supporto magnetico ed invia, entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della presentazione delle dichiarazioni, i supporti magnetici all'Anagrafe tributaria. Le modalità per la presentazione, la ricezione delle dichiarazioni e la registrazione ed inoltro dei supporti magnetici sono stabilite mediante decreto del Ministro delle finanze.

5. Per ciascuna dichiarazione registrata è riconosciuta all'azienda di credito una commissione commisurata ai costi sostenuti per il servizio reso. Il Ministro delle finanze, sentita una commissione composta da sette membri, nominati nella misura di due ciascuno dal Ministro delle finanze,

dal Ministro del tesoro, dall'Associazione bancaria italiana, e presieduta da un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro delle finanze, stabilisce con proprio decreto il compenso, da adeguare o conformare annualmente, da corrispondere alle aziende di credito per il servizio reso nonché gli importi delle penali da prevedere in caso di inosservanza dei termini previsti per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

6. I contribuenti di cui al comma 1, presentano la eventuale sezione III direttamente al centro di servizio competente.

ART. 5.

(Dichiarazione tramite sostituto d'imposta).

1. I contribuenti lavoratori dipendenti o pensionati, possono presentare all'atto dell'assunzione o successivamente alla prima erogazione della pensione, al proprio datore di lavoro o ente erogante l'indicazione, tramite apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, delle caratteristiche catastali e dell'imposta della rendita delle unità immobiliari adibite a propria dimora abituale o secondaria.

2. In presenza di altri redditi e di disponibilità di unità immobiliari date in locazione ad altri soggetti la disposizione di cui al comma 1 non si applica.

3. Il contribuente effettua ulteriori comunicazioni al proprio datore di lavoro o ente erogante solo in caso di variazione del numero delle unità immobiliari dichiarate come adibite a dimora abituale o secondaria. Non devono essere comunicate al sostituto d'imposta variazioni delle rendite catastali.

4. Il sostituto d'imposta aggiorna automaticamente la rendita catastale degli immobili dichiarati dal dipendente o pensionato sulla base degli aggiornamenti pubblicati con decreto del Ministro delle finanze.

5. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 1 e che non rientrano nella situazione di cui al comma

2, e che non intendono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4, devono presentare entro il mese di febbraio al proprio datore di lavoro o ente erogante, con modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'indicazione degli oneri deducibili.

6. Il modello, in doppia copia, è sottoscritto dal lavoratore dipendente e controfirmato dal datore di lavoro, che trattiene per sé una copia.

7. Gli oneri deducibili suddivisi per tipologia — interessi passivi, spese mediche, assicurazioni sulla vita, oneri previdenziali obbligatori e altro —, e l'importo del reddito dei fabbricati aggiornati secondo le disposizioni di cui al comma 5, sono riportati sul certificato del sostituto d'imposta (modello 101) consegnato dal sostituto d'imposta al proprio dipendente.

8. I lavoratori dipendenti, entro un mese dalla consegna del modello 101, e comunque prima della data di scadenza prevista per la dichiarazione dei redditi, devono controllare l'esatta indicazione sul modello 101 degli importi relativi agli oneri deducibile e al reddito dei fabbricati. Il datore di lavoro è tenuto, nel caso in cui vengano riscontrati errori, a rilasciare un nuovo modello con indicazioni esatte. Scaduto il termine sopra indicato senza alcuna osservazione da parte del lavoratore dipendente cessa qualsiasi responsabilità del datore di lavoro in merito agli adempimenti previsti dal presente articolo.

9. Il sostituto di imposta utilizza i dati riportati sul modello di cui al comma 1 aggiornati secondo le disposizioni del comma 4 e i dati dichiarati di cui al comma 5, per determinare l'imposta dovuta dal dipendente o dal pensionato. La determinazione avviene, con la retribuzione del mese di maggio, avvalendosi, in caso di incapacienza, delle imposte da riversare nei mesi successivi.

10. Nel caso in cui il lavoratore dipendente inizi l'attività presso il sostituto d'imposta in corso d'anno, deve presentare, oltre la dichiarazione di cui al comma 4, la dichiarazione di cui al comma 5, con riferimento al periodo di durata del rapporto di lavoro nonché la certificazione dei com-

pensi percepiti nello stesso anno presso altri datori di lavoro e degli acconti versati.

11. Il sostituto d'imposta sulla base dei dati annuali relativi alla liquidazione effettuata nel mese di maggio, determina l'acconto di imposta per l'anno in corso da liquidare nella medesima retribuzione o pensione del mese di maggio e nella retribuzione o pensione del mese di novembre. Qualora il lavoratore dipendente o pensionato preveda di versare una minore imposta rispetto all'anno precedente presenta al sostituto di imposta entro il mese di febbraio o entro il mese di settembre, una apposita comunicazione sottoscritta con l'indicazione dell'acconto da versare.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i sostituti di imposta con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta.

13. I sostituti di imposta con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta possono espletare i propri adempimenti fiscali e quelli relativi ai propri dipendenti avvalendosi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, ovvero attraverso i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

14. I sostituti di imposta presentano ai propri uffici competenti per territorio le dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti o pensionati su supporto magnetico secondo le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro delle finanze.

15. La documentazione relativa agli oneri deducibili, alle attestazioni relative alle detrazioni ed ai versamenti effettuati deve essere conservata dal contribuente e presentata su richiesta degli uffici finanziari fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata o doveva essere presentata la dichiarazione.

16. Le disposizioni vigenti riguardanti la presentazione delle dichiarazioni tramite il sostituto d'imposta non compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, sono abrogate.

ART. 6.

(Altri centri di assistenza).

1. Gli studi professionali che esercitano attività di consulenza tributaria, le associazioni tra imprenditori, le associazioni tra professionisti e le associazioni che non hanno costituito CAAF che gestiscono almeno duecento contribuenti iscritti o associati, devono adempiere agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti dei propri assistiti o associati, che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 4, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1, presentano ai propri uffici competenti per territorio le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che gestiscono e dei propri soci e assistiti su supporto magnetico, secondo le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro delle finanze.

3. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1, devono sommare gli importi da versare relativi alle dichiarazioni registrate da versare su supporto magnetico ed effettuare un versamento cumulativo ad una delle aziende di credito delegate alla riscossione site nella provincia in cui ha sede l'ufficio competente del versante. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative per il versamento e per il rilascio e l'inoltro della quietanza nonché per la comunicazione all'Amministrazione finanziaria degli estremi e degli importi dei singoli contribuenti.

4. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1, devono farsi rilasciare dal contribuente per il quale effettuano il servizio, un'apposita delega avente per oggetto la presentazione della dichiarazione su supporto magnetico e l'effettuazione del versamento relativo, sottoscritta dal contribuente medesimo e controfirmata dall'organismo o studio professionale, che

trattiene per sé una copia. La delega, e l'eventuale revoca anch'essa sottoscritta, deve essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

5. Entro i termini di scadenza per la *presentazione delle dichiarazioni*, gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1, devono rilasciare al contribuente una copia identica della dichiarazione registrata su supporto magnetico. La dichiarazione va sottoscritta dal contribuente e controfirmata dal rappresentante o dal titolare dello studio professionale. La dichiarazione va conservata dal contribuente fino alla scadenza dei termini previsti dal comma 4 e presentata a richiesta degli organi di controllo.

6. Gli organismi e gli studi professionali di cui al comma 1 sono responsabili esclusivamente per errori nella registrazione dei dati e per omessa effettuazione del servizio per cui sono stati delegati dal contribuente, e vengono applicate ai medesimi le relative sanzioni.

7. Gli organismi e gli studi professionali di cui al presente articolo devono presentare agli uffici competenti delle imposte dirette una comunicazione, che ha valore fino ad una eventuale revoca, con la quale dichiarano di trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1, entro la fine dell'anno precedente a quello di scadenza delle dichiarazioni. L'ufficio controfirma una copia della comunicazione, che ha valore di ricevuta.

8. Gli organismi e gli studi professionali di cui al presente articolo, possono presentare i supporti magnetici all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza delle dichiarazioni anche attraverso proprie associazioni territoriali e strutture centrali di riferimento, le quali in tal caso, comunicano al proprio ufficio competente la volontà di avvalersi della presente disposizione e l'elenco degli organismi e degli studi professionali associati.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo relative ai versamenti, si applicano anche ai CAAF di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Presentazione di altre informazioni e trasmissione per via telematica).

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità per la presentazione di supporti magnetici e le relative caratteristiche, nonché l'indicazione dei dati registrati, da inviare all'anagrafe tributaria, riguardanti particolari soggetti e oneri deducibili.

2. Devono essere presentati comunque su supporto magnetico all'Anagrafe tributaria:

a) dagli istituti e aziende che erogano mutui fondiari e agrari, l'elenco dei soggetti che hanno un mutuo in corso, con l'indicazione degli interessi; il supporto va presentato entro il mese di marzo dell'anno successivo per le operazioni dell'anno precedente;

b) dalle compagnie di assicurazione, l'elenco di soggetti con polizze il cui premio è deducibile ed il relativo importo; il supporto va presentato entro il mese di marzo dell'anno successivo per le operazioni dell'anno precedente;

c) dagli istituti di previdenza, l'elenco dei soggetti che hanno versato contributi previdenziali con l'indicazione delle basi imponibili e dei relativi contributi; il supporto va presentato entro il mese di settembre dell'anno successivo per le operazioni relative all'anno precedente;

d) dalle aziende distributrici dei servizi telefonici, elettrici e del gas, i consumi e gli importi pagati per l'erogazione di energia elettrica, per utenze telefoniche, per consumi di gas, da parte dei contribuenti che svolgono attività soggette ad IVA.

3. I soggetti di cui al comma 2, possono associarsi e presentare attraverso organismi centrali di riferimento i supporti magnetici di cui al presente articolo. Gli organismi centrali di riferimento comunicano al proprio ufficio competente la vo-

lontà di avvalersi della presente disposizione e l'elenco dei soggetti associati di cui al comma 2.

4. Il Ministro delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento per consentire ai CAAF, ai soggetti di cui al presente articolo e di cui all'articolo 6, ai datori di lavoro con oltre cinquecento dipendenti, alle aziende di credito e ad altri soggetti indicati dal Ministro delle finanze che possiedono informazioni utili per l'attività di controllo e di verifica dell'Amministrazione finanziaria, di trasmettere le informazioni per via telematica direttamente all'Anagrafe tributaria stabilendo le relative procedure di colloquio, di sicurezza e di ricezione.

ART. 8.

(Fasi di lavoro dell'Anagrafe tributaria).

1. L'Anagrafe tributaria, tramite i dati delle dichiarazioni ricevuti dalle aziende di credito, dai CAAF, dai soggetti di cui gli articoli 5 e 6 e tramite i dati di cui all'articolo 7, effettua entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, le elaborazioni di incrocio automatico e segnala, adottando criteri selettivi stabiliti dall'amministrazione finanziaria, ai centri di servizio e agli uffici distrettuali delle imposte dirette le situazioni anomale riscontrate nonché situazioni da approfondire in relazione ad oneri deducibili.

2. L'Anagrafe tributaria inoltre determina ogni anno, sulla base delle indicazioni dell'amministrazione finanziaria, un campione di contribuenti che rappresenti la realtà fiscale nazionale, ai quali chiedere informazioni integrative al fine di mantenere un adeguato e costante aggiornamento della situazione economico-fiscale del Paese.

3. I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base delle segnalazioni ricevute richiedono al contribuente, tramite moduli informatizzati predisposti, informazioni integrative. Il contri-

buente deve rispondere, utilizzando copia del modulo ricevuto, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio. In caso di omissione si applicano le sanzioni previste per indicazioni di dati e notizie inesatte.

4. I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette acquisiscono le informazioni integrative e aggiornano la situazione del contribuente registrata negli archivi dell'Anagrafe tributaria.

5. L'Anagrafe tributaria, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, segnala agli uffici distrettuali delle imposte dirette, nell'ambito delle capacità operative degli uffici stessi e adottando criteri selettivi, i contribuenti che presentano, sulla base dei dati risultati dalle elaborazioni automatiche dei supporti e delle informazioni integrative di cui al presente articolo, un elevato indice di pericolosità fiscale da sottoporre a controllo.

6. L'Anagrafe tributaria, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, effettua le elaborazioni statistiche sulla base dei dati ricevuti e ne trasmette copia alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria e alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L'Anagrafe tributaria è tenuta altresì, dietro rimborso dei costi sostenuti, a fornire dati statistici su supporto magnetico alle università, agli istituti di ricerca e alle organizzazioni pubbliche e private che ne facciano richiesta a fini di studio.

ART. 9.

(Ulteriori disposizioni).

1. Nella dichiarazione devono essere compensati tutti i saldi contabili discendenti dalle diverse imposte e dal contributo al Servizio sanitario nazionale.

2. Nell'attestato di pagamento deve essere indicato un unico importo determi-

nato sommando l'importo di cui al comma 1 e gli acconti dovuti per l'anno d'imposta in corso.

3. Qualora l'importo da versare o da richiedere a rimborso risultante dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi risulti inferiore a lire duecentomila non deve essere effettuato né il versamento né la richiesta di rimborso. L'importo è riportato negli anni successivi e cumulato con quelli risultanti dalle liquidazioni delle relative dichiarazioni fintanto che non superi il limite prima indicato.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, l'importo di cui al comma 1 va aggiornato ogni tre anni, arrotondandolo per eccesso alle diecimila lire superiori.

5. In conseguenza della riduzione degli adempimenti dei contribuenti e della ridotta attività dei centri di servizio sulla base delle semplificazioni introdotte dalla presente legge, il Governo rivede il piano di realizzazione dei centri di servizio ridefinendone il numero, la relativa circoscrizione di competenza e i compiti assegnati.

6. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, emana entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per consentire il pagamento delle imposte secondo i seguenti principi:

a) i pagamenti possono essere effettuati con assegni, con vaglia postali, con carte di credito e tramite bonifici bancari;

b) i modelli per i versamenti dei tributi devono essere resi omogenei nella parte relativa al versamento e, per quelli relativi al solo pagamento, unificati in un unico modello utilizzabile per il versamento di qualsiasi tributo;

c) i versamenti possono essere effettuati anche mensilmente o bimestralmente in luogo delle due scadenze di maggio e novembre su richiesta del contribuente e con l'applicazione di interessi.

ART. 10.

(Dichiarazione e versamento unico).

1. A partire dall'anno d'imposta 1995 la dichiarazione dei redditi per le ditte individuali con volume d'affari fino a 360 milioni di lire, diviene uno strumento unico per adempiere in unica soluzione agli obblighi fiscali, previdenziali, sanitari, infortunistici e assicurativi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina una commissione presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da dieci membri rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, ed esperti di procedure fiscali e amministrative, con l'obiettivo di predisporre un decreto legislativo per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, da emanarsi entro il termine di sei mesi.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 si informa ai principi di cui ai commi 4, 5 e 6, ed ai seguenti criteri direttivi:

a) le imprese senza dipendenti adempiono ai propri obblighi fiscali e para-fiscali con unico versamento complessivo effettuato ogni mese, il cui importo è determinato suddividendo per dodici il complessivo delle imposte, contributi, oneri assistenziali, assicurazioni obbligatorie e imposte locali pagate l'anno precedente;

b) nell'attestato di pagamento devono essere indicati gli elementi identificativi del contribuente, le basi imponibili, le aliquote e l'importo per le diverse voci di imposta o contributo e l'importo totale versato;

c) le imprese che impiegano lavoratori dipendenti determinano il versamento mensile sommando all'importo di cui alla lettera b) gli oneri previdenziali e le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni. Nell'attestato di pagamento è riportata anche la base imponibile delle retribuzioni;

d) il versamento perviene tramite il sistema bancario alla tesoreria dello Stato

che provvede ad articolare gli importi per competenza tra gli organismi interessati, Ministero delle finanze, INPS, INAIL, sanità ed Enti locali;

e) nella dichiarazione annuale sono riepilogate tutte le basi imponibili e determinate le diverse imposte e contributi e portati in detrazione gli acconti versati e congiuntamente effettuati i versamenti di congruaglio;

f) gli enti istituzionalmente competenti nel settore di cui al comma 1 accedono tramite collegamento telematico ai dati delle dichiarazioni.

4. In prospettiva deve essere prevista la omogeneità delle basi imponibili fiscali e parafiscali per consentire l'applicazione, alla base imponibile unica del reddito di impresa e alla base imponibile fiscale, di due aliquote determinate in relazione al settore di attività, alla fascia di reddito, al luogo di residenza, che tengano conto della pressione complessiva fiscale e parafiscale.

5. Gli enti istituzionalmente competenti nei settori di cui al comma 1, devono essere riorganizzati e le funzioni omogenee sottoindicate devono essere svolte da unici organismi responsabili:

- a) funzione di cassa;
- b) funzione di controllo formale dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati;
- c) funzione ispettiva;
- d) funzione di accertamento;
- e) funzione statistica;
- f) funzione di analisi e di studio.

6. La commissione di cui al comma 2 deve altresì prevedere la possibilità di attivare le presenti disposizioni anche in via sperimentale e di estendere anche ad altre imposte centrali e locali e ad altri contributi quanto previsto dal presente articolo al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti dei contribuenti.